

N. 1311

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BARRILE, PIATTI, SCIVOLETTO,  
BATTAFARANO, CONTE, DE GUIDI, FIGURELLI, LAURICELLA,  
MURINEDDU, SARACCO, VELTRI, MELE e PELELLA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 SETTEMBRE 1996**

---

Modifica dell'articolo 6 della legge 31 marzo 1979, n. 92,  
in materia di determinazione della nozione di lavoratore  
agricolo dipendente

---

ONOREVOLI SENATORI. - Si è creata una situazione di incertezza normativa riguardo alla posizione retributiva e contributiva di numerose maestranze impegnate in attività complementari alla raccolta dei prodotti agricoli, che impone un chiarimento legislativo per definire il contenzioso verificatosi tra l'INPS, l'INAIL, i lavoratori e le imprese.

L'articolo 6 della legge 31 marzo 1979, n. 92, alla lettera *d*), prevede l'inquadramento dei lavoratori addetti alla raccolta di prodotti agricoli nella qualifica di braccianti agricoli, anche se non siano dipendenti da imprenditori agricoli.

Nel passato la raccolta era intesa come quell'insieme di operazioni, effettuate direttamente sul campo, consistenti nell'apprensione materiale della terra, nella cernita, nella pulizia e nel confezionamento del prodotto prima di avviarlo al mercato.

Oggi, le caratteristiche dell'agricoltura moderna, tecnologicamente avanzata, e il rispetto di numerose normative comunitarie impongono che i prodotti presentino determinati requisiti prima di essere immessi sul mercato, per cui si rende necessario un rigoroso controllo degli stessi che è possibile solo nell'ambito di strutture adeguatamente organizzate al riguardo, peraltro con indiscutibili vantaggi per l'igiene e per la salute dei lavoratori e dei futuri consumatori.

È quindi necessario considerare come fasi insite anche nella raccolta anche la cernita, il lavaggio e il confezionamento del prodotto, pur se non eseguiti direttamente sul campo.

Si propone pertanto la seguente integrazione del citato articolo 6 della legge n. 92 del 1979.

## **DISEGNO DI LEGGE**

---

### **Art. 1.**

1. All'articolo 6, lettera *d*), della legge 31 marzo 1979, n. 92, sono aggiunte, in fine, le parole: «, comprese le attività di cernita, pulitura ed imballaggio dei prodotti stessi».

